IL SISTEMA PENALE SUL "BARATRO" DELLA DISINTEGRAZIONE SEMANTICA
NOTE CRITICHE AL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI OMICIDIO DI IDENTITÀ

di Marco Venturoli
(Assegnista di ricerca in diritto penale, Università di Ferrara)

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Semantica di un reato: un omicidio in assenza della morte. – 2. Un manifesto di politica criminale *soggettivizzata* tra incongruenze e semplificazioni. – 3. Profili di diritto sovranazionale e comparato. – 4. L'art. 577*bis* Cp quale *vulnus* all'*ars legiferandi*. – 5. Osservazioni a margine della risposta sanzionatoria. – 6. *Segue*. Integrazione sociale *vs*. effettività punitiva. – 7. Considerazioni conclusive: una riforma solo rinviata?

0. Nel quadro della strategia di contrasto alla violenza di genere messa in atto nel corso della XVII legislatura è stato presentato al Senato della Repubblica, ad iniziativa di alcune parlamentari provenienti da forze politiche diverse, il disegno di legge 2757, recante «Introduzione degli articoli 577*bis*, 573*ter* e 577*quater* del codice penale, in materia di omicidio d'identità».

L'oggetto principale di questa proposta legislativa concerne l'inserimento, all'interno del codice penale, di un nuovo art. 577*bis*, sotto la rubrica *omicidio d'identità*, che punisce con la reclusione non inferiore a dodici anni «chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso».

Ancor prima di conoscere il contenuto del preambolo al disegno di legge in questione si immagina facilmente la *ratio* della riforma proposta e, soprattutto, della summenzionata norma incriminatrice: quest'ultima pare infatti pensata nel duplice intento di *prevenire* e *reprimere* quelle gravi forme di lesioni al volto, provocate in contesti criminologici ben definiti (getto di sostanze corrosive oppure uso del fuoco e presenza del movente dell'odio di genere verso vittime di sesso femminile) e giunte in tempi recenti tristemente all'attenzione della cronaca giudiziaria.

Già ad una prima lettura del testo in esame non sfuggono gli elementi di dirompente novità presentati in via particolare dalla fattispecie delittuosa che si vorrebbe inserire nel codice; elementi intorno ai quali possono essere formulate osservazioni posizionabili su *piani differenti*: più precisamente, *semantico*, *politico-criminale* e *giuridico-penale*.

1. L'aspetto che innanzi tutto colpisce della nuova fattispecie criminosa è la rottura a livello *lessicale-semantico* con l'inequivoco significato posseduto dal sostantivo "omicidio" in una prospettiva tanto "laica" quanto "tecnica". Infatti, ad un lemma dai contorni così certi si affianca un vocabolo *specificativo* privo di un senso altrettanto univoco; anzi un lessema che richiama un concetto controverso nell'ambito

delle scienze sociali contemporanee[1] e relativizzabile anche a seconda delle differenti sensibilità etico-valoriali dell'interprete. Seppure "l'identità" evocata all'art. 577*bis* Cp attenga tendenzialmente alla relazione *individuo-corpo*, ovverosia a quell'aspetto più "oggettivabile" e afferrabile dell'idea identitaria, ciononostante anche tale relazione presenta una natura variabile poiché viene solitamente vissuta in maniera diversa da parte di ciascun essere umano sulla base di un processo interiore di riconoscimento e approvazione della propria corporeità[2].

Per giunta, dal preambolo della proposta normativa il concetto di identità pare esaurirsi nella succitata relazione tra l'uomo e il proprio corpo, con una lettura dunque oltremodo semplicistica della nozione identitaria e totalmente dimentica delle differenti sfaccettature da quest'ultima per vero presentate; senza contare, poi, come sempre secondo i promotori del progetto legislativo *de quo*, pure qui riduttivamente, "l'uccisione" dell'identità di un individuo sembri derivare solo dagli sfiguramenti del volto[3]. Vero che il viso rappresenta il tratto con probabilità più caratterizzante quest'aspetto "fisico" dell'identità, il quale, tuttavia, può essere grandemente pregiudicato anche da altre forme di aggressioni (si pensi, per esempio, alle gravi mutilazioni degli arti o alla perdita totale della vista senza alterazioni somatiche) atte parimenti a comportare l'uccisione della individualità della vittima così come concepita nel testo in oggetto. Del resto, lo stesso *nomen* della nuova norma incriminatrice sembra richiamare la categoria delle *living dead*, elaborata dalla letteratura specialistica per identificare quelle donne che avrebbero perduto "l'interesse per la vita" in conseguenza delle violenze fisiche o psicologiche subite[4].

In via più generale sembra oggidì aver luogo una *mutazione genetica* della fattispecie omicidiaria, le cui diverse *species* si distinguevano solo in relazione all'elemento psicologico fino alla recente introduzione dell'omicidio stradale, invece "qualificato per disvalore di situazione"[5]; una mutazione che diverrebbe *copernicana*

[1] Per non parlare della pluralità di significati assunti da tale vocabolo in ambito giuridico; in argomento v. M. Virgilio, *Rassegna critica del lessico giuridico: «identità» nelle fonti normative*, in *RagPrat* 2015, 547 ss. Sulla portata del concetto di identità in generale e sulla relativa "ambiguità semantica" v., per esempio, E. Resta, *L'identità nel corpo*, in *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Tomo I, Milano 2011, 3 ss., secondo cui «L'identità, innanzitutto, si presenta come il luogo massimo dell'ambivalenza, già a partire dal suo nome»; *Il carattere necessario e riduttivo delle identità. Un'intervista a Franco Crespi*, a cura di E. Caniglia e A. Spreafico, in *RISoc*, 2013, 219 ss.; F. Crespi, *Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea*, Bari 2004; P. Terenzi, *Identità*, in *Sociologia della cultura*, a cura di S. Belardinelli e L. Allodi, Milano 2006, 89 ss.

[2] Cfr. *Il carattere necessario e riduttivo delle identità. Un'intervista a Franco Crespi*, cit., 220, dove viene sottolineata l'importanza della coscienza individuale nella ricognizione della propria identità personale.

[3] «Il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni della bellezza, dell'io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere. Un odio e una ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano».

[4] Cfr. B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano 2008, 41.

[5] C. Sotis, *Intervento*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*,

se venisse approvata la norma incriminatrice qui in discussione dove si verifica addirittura una trasfigurazione del *disvalore d'evento*. Si assiste in tal guisa ad una sorta di "artificializzazione" dell'illecito penale più marcatamente *naturalistico*[6].

La denominazione del reato in parola tradisce inoltre la "capacità comunicativa" tradizionalmente correlata alla rubrica delle fattispecie: infatti il nome del delitto *de quo* non risulta di per sé idoneo a esplicitare quel legame che dovrebbe in via indissolubile collegare la linguistica con la dimensione sociale del diritto. Difatti, solo la lettura combinata della rubrica con il testo della disposizione consente una *ricognizione empirica* della fattispecie; una ricognizione che dovrebbe per contro *pre-esistere* all'incriminazione e che il legislatore dovrebbe limitarsi a individuare e sistematizzare, senza inventarla *ex novo* come nel caso in oggetto[7]. In sostanza, la denominazione utilizzata – che assomma in sé un fatto criminoso dal significato lapalissiano con un concetto specificativo di incerta determinazione – non è autonomamente in grado di *connotare* alcun comportamento, tanto meno quello descritto nel testo della disposizione incriminatrice[8]; l'assenza di un substrato empirico a tale *nomen* comporta poi il rischio che il reato in questione, una volta eventualmente approvato, venga identificato con un "soprannome" idoneo a una sua più immediata ricognizione[9]. Viceversa, una lettura della fattispecie "avulsa" dalla rubrica non permetterebbe di per sé il riconoscimento del bene giuridico tutelato secondo le intenzioni dei promotori del disegno di legge, orientando al contrario il lettore verso gli interessi tradizionalmente protetti dal delitto di lesioni personali.

Sicché, la "liquidità" che caratterizza vieppiù la lingua comune della società *postmoderna* minaccia di travolgere inesorabilmente anche la lingua del diritto penale, che dovrebbe per converso ispirarsi alla 'precisione"[10].

Esaurita la parantesi meramente semantico-nominalistica, ci si può domandare se sia possibile e opportuno elevare "l'identità" al rango di bene meritevole e bisognoso di protezione in via autonoma rispetto ad altre oggettività giuridiche. Si tratta, d'altra parte, di un quesito che coinvolge entrambe le funzioni abitualmente perseguite dal

---

Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, in www.penalecontemporaneo.it, 21.12.2016, 17.

[6] Cfr., al riguardo, F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Speciale I, Delitti contro la persona*, Milano 2016, 96, secondo cui «Tra i delitti c.d. "naturali" l'omicidio è il delitto naturale per eccellenza ed è "la costante" più costante del diritto penale».

[7] Cfr. C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, in *RIDPP* 2017, 1362, secondo cui acutamente «I nomi dei reati in rubrica sono delle finestrelle tra empiria e legalità che il legislatore può (e deve) riconoscere e sistematizzare, ma che non può inventare».

[8] L'incertezza semantica correlata all'omicidio di identità appare peraltro distonica rispetto alla chiarezza lessicale che la Convenzione di Istanbul sembra perseguire mediante la previsione di apposite definizioni normative rispetto ai concetti più controversi (si pensi, per esempio, alla "violenza di genere" e alla "violenza sulle donne"); cfr. P. Donadi, *I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio*, in *SocDir*2015, 106.

[9] Sui "soprannomi" usati nella denominazione dei reati v. C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, cit., 1374.

[10] Cfr. G. Mannozzi, *Le parole del diritto penale. Un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica* in *RIDPP* 2011, 1444.

bene giuridico, vale a dire sia quella *critico-selettiva* sia quella *sistematico-classificatoria*[11].

Con riferimento alla prima, i problemi preminenti discendono dal carattere incerto del concetto di identità, intorno al quale – come si è sopra accennato – non si sono raggiunti punti di visti univoci nelle scienze sociali odierne. Un interesse dunque che verrebbe a contraddistinguersi per la sua scarsa *afferrabilità* e di conseguenza si rileverebbe incapace di assolvere al compito *limitativo-garantistico* per tradizione assegnato al bene giuridico; all'opposto, proprio in ragione di detta plasticità l'interesse in parola risulterebbe idoneo a legittimare estensioni oltremodo ampie e generiche dell'area del penalmente rilevante[12]. Si potrebbe sul punto però replicare che altre "espressioni" dell'identità, quale per esempio quella *genetica* e *digitale*, hanno già acquisito una propria autonomia *in criminalibus*; ma a onor del vero in questi casi difettavano ben definite oggettività giuridiche di riferimento cui ancorare eventuali fattispecie incriminatrici[13]. Al contrario, il riconoscimento in ambito penale di uno *status* indipendente al valore dell'identità così come esplicitata nel testo in esame tradisce una radicalizzazione di quell'idea *sociologica* del bene giuridico, che consente di assegnare la qualifica di oggettività giuridica «a qualunque interesse, esigenza, atteggiamento o prassi comunque espressi dalla società»[14].

---

[11] Sulla duplice funzione assegnata al bene giuridico v, tra gli altri, C. Paliero, *La "doble función" del bien jurídico en el ordenamiento constitucional italiano*, in *Constitución y principios del Derecho Penal: algunas bases constitucionales*, a cura di S. Mir Puig e J.J. Queralt Jiménez, Valencia 2010, 139 ss.; G. Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, Bari 2017, 56.

[12] Fatto del resto già verificatosi allorquando si sia voluto riconoscere a interessi oltremisura ampi il rango di bene giuridico autonomo: al riguardo è emblematico l'esempio della *dignità umana*, la quale, in ragione della sua indeterminatezza e della rispettiva carica emotiva, è stata invocata come base giustificativa di incriminazioni tra loro assai distanti (per esempio, dal negazionismo alle dichiarazioni discriminatorie sulla base dell'orientamento sessuale della vittima, passando per la bioetica); in argomento v., *amplius*, G. Fiandaca, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino 2014, 76 ss.

[13] Senza contare poi che «l'identità genetica quale bene giuridico, dunque, trascende, la sua natura di bene individuale per attenersi, nella sua traiettoria di tutela, in un ambito marcatamente collettivistico, laddove l'intangibilità del patrimonio genetico di fronte ad interventi artificiali rappresenta, come stabilito dal Consiglio d'Europa, un diritto dell'uomo»; così E. Mezzetti, *La tutela penale dell'identità genetica*, in *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Tomo I, Milano 2011, 310 s. V., altresì, G. De Francesco, *Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona*, in *Studi in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli 2010, 302, il quale ipotizza finanche la configurazione di un settore del codice penale dedicato ai reati contro l'identità così declinata, «nel quale dovrebbero trovare la propria collocazione le condotte di manipolazione genetica nelle tre forme dell'alterazione, della selezione o della clonazione di esseri umani».

[14] F. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *RIDPP* 1992, 462; sulla tendenza a individuare nella massima discrezionalità i beni giuridici v., altresì, Cfr. D. Pulitanò, *Le misure delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *DPenCont* 2017(2), 49. Parte della dottrina denuncia infatti da tempo (cfr., per tutti, C. Paliero, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Crim* 2012, 108 ss.) la scarsa capacità selettiva delle scelte incriminatrici dimostrata dalla categoria del bene giuridico, che avrebbe, per converso, funto sempre più frequentemente da strumento di espansione dell'area del penalmente rilevante; in argomento, v. *amplius*, con accento comunque critico verso questo punto di vista, M. Donini, *Il principio di offensività dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni*

Quanto poi alla funzione *sistematico-classificatoria* del bene, la collocazione, vuoi inevitabile, dell'omicidio di identità nel capo dedicato ai «delitti contro la vita e l'incolumità individuale» sembra adombrare l'interesse da esso protetto nelle intenzioni dei promotori del disegno di legge in parola[15]: ragioni sia di *coerenza sistematica* sia *ideologico-promozionali* (particolarmente care ai propugnatori della proposta legislativa) avrebbero preferito una parallela modifica della denominazione del capo codicistico in questione, con un richiamo espresso al bene identitario; ma la dimensione "evanescente" di quest'ultimo avrebbe incrinato l'armonia *concettuale* di tale capo.

2. Come si è sopra accennato, il disegno di legge in esame è preceduto da un ampio preambolo, il quale incarna con tutta evidenza un *manifesto di politica criminale soggettivizzata*.

Infatti, l'iniziativa legislativa in oggetto ha luogo in risposta a tre gravi episodi di sfiguramento del volto perpetrati ai danni di vittime di sesso femminile, menzionate nel documento con nome e cognome[16]. Una giustificazione "casistica" di interventi normativi in materia penale – ossia costruita sulle vicende di persone offese dal reato in carne ed ossa – non è estranea alle novelle degli ultimi anni, anche se un livello di specificazione così intenso non si era sinora raggiunto[17].

---

nazionali e prospettive sovranazionali, a cura di A.M. Stile, S. Manacorda, V. Mongillo, Napoli 2015, 206 ss.

[15] Problemi analoghi si sono verificati con la l. 15.2.1996 n. 66, la quale – come si sa – ha collocato sistematicamente i delitti di violenza sessuali tra quelli posti a protezione della "libertà individuale", sminuendo così il risalto che nello spirito del testo in questione si intendeva riconoscere alla libertà di autodeterminazione sessuale della donna; cfr., al riguardo, A. Manna, *La donna nel diritto penale*, in *IP* 2005, 866, secondo cui «L'introduzione di un Sezione specifica, all'interno del *corpus* codicistico, (e, segnatamente del Titolo dodicesimo), espressamente dedicata alla *libertà di autodeterminazione sessuale*, avrebbe invece consentito di conferire a tale oggettività giuridica rilevo adeguato, anche sotto il profilo simbolico-ideologico, della funzione di orientamento culturale del precetto penale».

[16] Recita il testo: «A tal riguardo, tristemente noti sono i nomi di Carla Caiazzo, Lucia Annibali e Gessica Notaro, donne che hanno subito dal loro ex partner il peggiore degli affronti, delle torture possibili, ovverosia la cancellazione della propria identità. Un attacco premeditato con l'acido ha sfregiato il loro volto per sempre, costringendole ad un calvario psichico e medico, nonché ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi per riuscire a riottenere la parvenza di un volto. La gravità di questa tipologia di attacchi, ripetuta su altre donne, merita un'attenzione particolare da parte di un Parlamento che ha trasversalmente dimostrato di avere a cuore le sorti del mondo femminile».

[17] Cfr. A. Gargani, *Premessa*, in *Commenti articolo per articolo*, *d.l. 23.2.2009 n. 11, conv., con modif., in l. 23.4.2009,* in *LP* 2009, 416, secondo cui «Il programma legislativo di tutela della sicurezza trova sul terreno mediatico e, in particolare, nell'amplificazione di episodi di particolare efferatezza e clamore sociale, un "volano" non indifferente. Nell'accennato processo di 'criminalizzazione' privilegiato, 'giro di vite' e "pugno duro", rigore e fermezza, vengono programmaticamente associati alle forme più appariscenti e visibili della criminalità, che nella rappresentazione mediatica sono individuate come i fattori di maggiore allarme sociale, secondo un disegno "selettivo" che chiama gli stessi consociati a prendere attivamente parte all'opera di ripristino dell'"*ordre dans la rue*"». A proposito di questa tendenza si possono rammentare le parole contenute nel preambolo del d.l. 14.8.2013 n. 93, convertito in l. 15.10.2013 n. 119, meglio conosciuto come "decreto sul femminicidio": «il susseguirsi di eventi di

Orbene, se da un canto è vero che la politica criminale quale scienza applicata presuppone – o, meglio, dovrebbe presuppore – la conoscenza dei fenomeni su cui intende incidere, attraverso una loro attenta osservazione, depurata il più possibile da giudizi di valore, d'altro canto solo il raggiungimento di una solida base empirico-fattuale per effetto del monitoraggio dei fatti umani potrebbe giustificare un intervento penale[18]; e proprio tale base giustificativa pare difettare nella proposta di legge in questione, ove viene richiamato un numero di episodi non sufficiente a motivare l'introduzione di una nuova incriminazione, specie nell'assenza – come si vedrà a seguire – di un vuoto legislativo in merito[19].

Da derive politico criminali esasperatamente personificate può derivare un ulteriore rafforzamento di quella tendenza, manifestatasi specie nell'ultimo ventennio, alla configurazione di un diritto penale "per tipi di vittime", ovverosia caratterizzato dall'esistenza di *sottosistemi* composti da norme incriminatrici imperniate sulle caratteristiche personologiche dei soggetti passivi[20].

La seconda critica spendibile nei confronti del preambolo al disegno di legge concerne una supposta lacuna normativa denunciata dai propugnatori del testo, che si manifesterebbe nell'inadeguatezza della disciplina delle lesioni personali a reprimere quelle gravi forme di aggressioni al volto richiamate. Una inadeguatezza che agli occhi dei promotori del disegno di legge verrebbe ad esternarsi su due versanti differenti: *per un verso*, nel carattere monoffensivo della fattispecie di lesioni, dalla quale rimarrebbe aliena ogni valutazione del nocumento all'identità della vittima; *per l'altro*, nell'estraneità dal delitto di lesioni delle "motivazioni psicologiche e antropologiche",

---

gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica». Per un'analisi del testo in questione, che verrà richiamato più volte nel corso del presente lavoro e che ha significativamente contributo a disegnare la fisionomia del "diritto penale femminista" – espressione mutuata da O. Di Giovine, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il "dilemma del femminismo" è anche il dilemma del diritto penale)*, in www.archiviopenale.it, 299 ss. – v., tra gli altri, G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 24.9.2013; E. Lo Monte, *Repetita (non) iuvant: una riflessione 'a caldo' sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di 'femminicidio'*, in www.penalecontemporaneo.it, 12.12.2013.

[18] Cfr. D. Pulitanò, *Politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, Milano 1985, 16, secondo cui «le decisioni "normative", che ne costituiscono la dimensione propriamente politica, presuppongono la conoscenza ("scientifica", se e quanto possibile) dei fenomeni che la decisione politica ha per oggetto, nonché dei possibili strumenti e risultati di questa».

[19] Vengono infatti richiamati tre episodi specifici e una generica ripetizione di forme analoghe di violenza su altre donne. Tra l'altro il riferimento a sole vittime di sesso femminile sembrerebbe dimostrare una "fotografia" parziale del fenomeno, stante che, sia pure statisticamente meno numerosi, si sono registrati episodi di sfiguramento al volto anche ai danni di individui di sesso maschile.

[20] In contrapposizione alla tipica *spersonalizzazione passiva* delle norme incriminatrici del diritto penale *classico*; sul punto sia consentito rinviare a M. Venturoli, *Vittima. Profili di diritto penale*, in www.treccani.it/enciclopedia/vittima-profili-di-diritto-penale_%28Diritto-on-line%29/.

di regola possedute dall'autore dei fatti criminali in oggetto, che viene a tradursi nella previsione di una pena troppo mite a fronte di accadimenti così perniciosi.

In ogni caso, nessuna di queste due considerazioni sembra per vero condivisibile. Anzitutto, non può dubitarsi in ordine alla natura monoffensiva della fattispecie di lesioni personali, ma tra le righe del ragionamento dei promotori del testo affiora una interpretazione oltremodo riduttiva del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in questione: ad esso viene infatti riconosciuta una portata prettamente "fisica", al contrario di quanto sarebbe richiesto alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata di tale oggettività giuridica [21]. Ovvio che un avvaloramento della dimensione "interna" dell'incolumità individuale avrebbe messo in crisi il ragionamento suddetto, imperniato – come si è visto – sull'inattitudine delle lesioni personali a fronteggiare gli accadimenti in parola, in ragione, per l'appunto, della caratura meramente corporea del bene *de quo*.

Ancor meno accettabile appare poi la seconda giustificazione del vuoto di tutela denunciato. Difatti, alla luce delle parole del preambolo, la nuova norma incriminatrice verrebbe a contraddistinguersi per una sorta di elemento "specializzante elevante" a carattere *implicito*, rappresentato dalle motivazioni criminologiche che di regola supportano l'azione del reo nelle situazioni cui guarda l'omicidio d'identità. Un motivo a delinquere certamente sottointeso, giacché la fattispecie punitiva viene formulata – come si è visto – in maniera "neutra", con l'intento di preservarla da eventuali censure di incostituzionalità sul punto. Sennonché, proprio tale neutralità potrebbe comportare una estensione applicativa dell'art. 577*bis* Cp ben oltre gli spazi pensati dai promotori del testo, ovvero anche a casi del tutto estranei alla violenza di genere femminile; i quali, al contrario, se ci si attenesse fedelmente alla *ratio* del documento preliminare, dovrebbero ricadere nel perimetro della disciplina generale delle lesioni personali, caratterizzata per l'appunto dalla mancata ponderazione del movente in oggetto. Viceversa, come si è in precedenza accennato, nell'art. 583 Cp continuerebbero a rientrare le aggressioni fondate sull'odio di genere e altrettanto pregiudizievoli nei confronti dell'identità della vittima se rivolte a parti del corpo diverse dal viso.

Occorre però rammentare che motivazioni a delinquere aggravatrici "implicite" non paiono nuove alla legislazione penale impegnata nel contrasto della violenza sulle donne, come può essere dimostrato dal delitto di mutilazioni genitali femminili di cui all'art. 583*bis* Cp [22]: la previsione di una fattispecie autonoma rispetto alle lesioni

[21] La stessa Corte Costituzionale ha collocato il diritto all'integrità fisica, protetto dalle fattispecie di lesioni, tra i diritti fondamentali dell'essere umano (cfr., *ex multis*, C. cost., 26.11.1979 n. 88; C. cost., 14.7.1986 n. 184; C. cost., 18.12.1987 n. 559, tutte pubblicate in www.giurcost.org). Sulla integrità psichica quale oggetto di tutela non circoscritto al solo titolo codicisitico dedicato ai delitti contro la libertà morale v., diffusamente e per tutti, A. Nisco, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino 2012, 1 ss.

[22] Introdotto, come si sa, dalla l. 9.1.2006 n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile». In argomento v., tra gli altri, F. Basile, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Legge 9 gennaio 2006, n. 7*, in *DPP*, 2006 680 ss.; G. Fornasari, *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo*, in *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A.

personali troverebbe ragion d'essere anche alla luce dell'intento di *stigmatizzazione* del movente culturale solitamente presente nei fatti presi di mira dalla disposizione incriminatrice in parola[23]; movente espressivo tra l'altro di una volontà di controllo della sessualità femminile[24].

3. La lettura del preambolo al disegno di legge appalesa non solo le incongruenze argomentative messe in evidenza nel paragrafo precedente ma altresì una importante lacuna metodologica nella quale sono incorsi i promotori del testo. Invero, in assenza di prescrizioni provenienti da fonti sovranazionali, un legislatore "ragionevole" e vocato a obiettivi di "efficientismo" normativo, nel decidere in ordine al *se* e al *come* incriminare determinati comportamenti, dovrebbe sempre volgere lo sguardo al di là dei confini nazionali, con lo scopo di acquisire una conoscenza più profonda del fenomeno affrontato e di apprendere le eventuali strategie messe in campo nei Paesi stranieri per fronteggiarlo[25]. Per giunta, il testo in oggetto si colloca su di un terreno – quello della violenza di genere – sul quale i legislatori interni sono stati particolarmente fecondi nei lustri più recenti, non di rado su sollecitazione degli organismi sovranazionali stessi, primo fra tutti il Consiglio d'Europa. E già il fatto che la Convenzione di Istanbul del 2011 – la quale rappresenta, come noto, il primo e più importante testo di *hard law* varato a livello internazionale in materia di prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne[26] – non contenga alcuna menzione della tipologia criminosa in parola potrebbe costituire già un primo indicatore della non necessità di un intervento specifico in materia[27].

Pugiotto, Milano 2008, 179 ss.; C. Longobardo, *Le pratiche degli organi genitali femminili*, in *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, a cura di A. Cilardo, Napoli 2011, 55 ss.

[23] Al riguardo v. G. Fornasari, *op. cit.*, 193 s.; v. altresì A. Bernardi, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino 2010, 80.

[24] Cfr. O. Di Giovine, *Multiculturalismo e violenza contro le donne*, in www.archiviopenale.it, 2.2.2018, 18, a parere della quale non è possibile sostenere che «neppure nei casi più gravi il legislatore del 2007 abbia perseguito l'interesse della salute "psico"-fisica della donna (tale interesse, se leso, resta sullo sfondo della incriminazione), perché se quello fosse l'obiettivo, allora sarebbe risultata sufficiente la disciplina delle lesioni la quale, almeno nei minimi edittali (penso ovviamente alle lesioni gravissime), dispone un trattamento sanzionatorio più severo dell'art. 583-*bis* Cp». Secondo l'A., poi (19), «La posta in gioco ha cioè natura più "ideale" (del valore universale) dell'integrità psicofisica: le MGF vanno "sradicate" in quanto strumento inventato dagli uomini per controllare la sessualità della donna».

[25] Sulla valenza qui evocata della comparazione v., diffusamente, P. Nuvolone, *Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell'ambito della politica criminale*, in *IP* 1980, 5 ss.; A. Cadoppi, *Cento anni di diritto comparato in Italia*, in *IP* 2000, 1317 ss.

[26] In argomento v., per esempio, S. Martelli, *Le Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul: un quadro d'insieme*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Milano 2015, 38 ss.; A. Di Stefano, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.10.2012.

[27] Al contrario, altri precedenti interventi legislativi concernenti il tema della violenza sulle donne erano supportati da numerosi riscontri comparatistici: emblematico al riguardo è l'ipotesi dello

Per quanto concerne la dimensione empirica del fenomeno in oggetto, si sono reperite informazioni solo in rapporto al c.d. *vitriolage*, che rappresenta, come si è sopra menzionato, la modalità criminologicamente più diffusa (ancorché non unica, giova ribadirlo) con cui vengono perpetrate le offese al volto considerate dalla proposta di legge.

Con riferimento, poi, alla frequenza del fenomeno, esso tocca in maniera più intensa gli Stati dell'area asiatico-mediorientale – Bangladesh, India, Cambogia[28] e Iran – ove nel maggior numero dei casi coinvolge vittime di sesso femminile che hanno rifiutato *avance* sessuali, proposte di matrimonio oppure che avrebbero tenuto comportamenti disonorevoli alla luce dei costumi locali[29]. E proprio in ragione della preoccupante diffusione delle aggressioni con acido i legislatori di tali Paesi hanno introdotto negli anni più recenti incriminazioni *ad hoc* oppure inasprimenti sanzionatori rispetto a fattispecie già esistenti, talvolta in contesti normativi ancora largamente tolleranti, per motivi etico-culturali, nei confronti della violenza sulle donne. In particolare, in Bangladesh nel 2002 si è giunti addirittura a comminare la pena capitale o l'ergastolo per la causazione di gravi danni per mezzo del vetriolo al viso, ai seni o alle parti sessuali della vittima, e sanzioni privative della libertà qualora siano coinvolte componenti del corpo diverse[30]; parallelamente, in India, è stata introdotta un'apposita sezione del codice penale dove sono puniti con la detenzione non inferiore a dieci anni (che può arrivare sino alla pena perpetua) gli autori di aggressioni con acido o con qualunque altro mezzo che comportino gravi danni al viso o ad ogni altra parte del corpo di una persona.

Per converso, nel vecchio continente non erano reperibili fino ad anni recenti dati dettagliati in argomento, in conseguenza – verosimilmente e per buona sorte – di una incidenza assai più contenuta in quest'area del pianeta del *vitriolage*, alla cui repressione provvedono le fattispecie "comuni" poste a protezione dell'incolumità

---

stalking; sul punto v. l'efficace sintesi di S. Bonini, *Sulla tutela penale di vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il d.l. 93/2013). A margine un'apertura della Cassazione in tema di* mobbing *e di lesioni personali*, in *IP* 2014, 669 ss.

[28] Particolare è il caso della Cambogia ove si registrano numerosi episodi di aggressioni con l'acido da parte di donne a danno di altre donne. Si tratta comunque di una particolare forma di manifestazione della violenza di genere poiché di regola tali aggressioni vengono perpetrate in ragione del rapporto esistente tra le vittime e soggetti di sesso maschile (per esempio, matrimonio, relazione "clandestina") cui le autrici delle condotte sono legate: infatti in una società dove le donne non hanno alcuna indipendenza economica, ogni minaccia alla propria "fonte di sostentamento" potrebbe generare pericolosi moventi a delinquere; v. www.sea-globe.com/cambodia-acid-violence/.

[29] Cfr. K. Petković, *Discourses on Violence and Punishment: Probing the Extreme*, Lanham 2017, il quale evidenzia come pure in Asia il *vitriolage*, pur ascrivendosi in prevalenza al fenomeno della *gendered violence*, conosca anche altre cause. Il largo utilizzo degli acidi corrosivi in queste zone come mezzo criminoso discende, oltre che dalle capacità offensive di essi, dalla semplicità con cui tali sostanze possono essere reperite a basso costo in ragione delle loro molteplici destinazioni (prima fra tutte l'industria tessile ampiamente diffusa nei Paesi asiatici); tant'è che il Bangladesh ha posto limitazioni alla vendita di questi prodotti in prospettiva preventiva (in argomento v. www.softrevolutionzine.org/2016/aggressione-acido/).

[30] Il Bangladesh rappresenta peraltro il primo Paese a essere specificamente intervenuto in via legislativa in materia.

individuale. Nondimeno, negli ultimi lustri il fenomeno in parola ha costituito oggetto di osservazione specifica anche in Europa, ma in particolare nel Regno Unito[31] e in Italia dove si sarebbe per l'appunto verificato un incremento dei fatti criminosi in questione: infatti, nel primo tra il 2005 e il 2012 il numero dei casi di *aggressioni con l'acido* sembra essere addirittura triplicato, sino ad arrivare ai 454 episodi accertati dalla polizia londinese nel 2016[32]; anche nel nostro Paese pare registrarsi un incremento statistico degli *acid attacks* pur se non nei termini numerici censiti oltremanica (27 casi sono stati registrati nel 2016 a fronte degli 8 del 2013)[33]. Tra i due Stati il fenomeno sembra ad ogni modo differenziarsi non unicamente nella sua dimensione *quantitativa*, ma anche *qualitativa*, giacché solo in Italia esso si colloca tendenzialmente nel contesto della violenza sulle donne, mentre in Inghilterra questi comportamenti criminosi sono perlopiù connotati da moventi diversi[34]. Di talché, l'Italia e il Regno Unito sono gli unici Paesi dell'area europea nei quali sono attualmente in discussione proposte legislative dedicate espressamente alla prevenzione e alla repressione degli accadimenti in oggetto.

Bisogna tuttavia precisare come neppure nelle regioni asiatiche – ove i fatti in questione hanno raggiunto una portata numerica sconcertante, fortunatamente per nulla raffrontabile con quella italiana – si sia seguita la strada "rivoluzionaria" intrapresa dal progetto di legge qui esaminato, ovverosia l'introduzione di una nuova fattispecie omicidiaria.

4. Come si è in precedenza accennato, nel preambolo alla proposta normativa il nuovo delitto appare attraversato in ogni suo aspetto da una intesa carica di *soggettivismo*, la quale però "evapora" nel testo della disposizione incriminatrice.

---

[31] Peraltro proprio in Inghilterra il vetriolo è stato inventato nel XVIII secolo e lì si sono storicamente registrate le prime aggressioni a persone per mezzo di questa sostanza corrosiva; cfr. www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/11/acid-attacks-victorian-britain. A dimostrazione della diffusione dell'acido quale mezzo delittuoso usato in Inghilterra già a partire dall'Ottocento vi sono anche testimonianze letterarie: si possono al riguardo menzionare, per esempio, A. Conan Doyle, *L'avventura del carbonchio azzurro*, e H. Graham Greene, *La roccia di Brighton*, che rammentano per l'appunto lesioni al volto poste in essere con getto di vetriolo.

[32] Anche gli organi di informazione nazionali e stranieri hanno dedicato attenzione all'aumento degli episodi di tal tipo verificatosi nel Regno Unito: v., per esempio, www.theguardian.com/uk-news/2014/apr/10/acid-attacks-uk-rise-gangs;
www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/11/acid-attacks-victorian-britain;
www.thetimes.co.uk/article/acid-attack-scar-treatment-is-stuck-in-victorian-era-njxwwt93n;
www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/londra_attacchi_acido_passanti_rapine-2599513.html.

[33] I dati statistici per entrambi i Paesi sono forniti dall'associazione internazionale *Acid Survivors Trust International*; v. www.acidviolence.org/. Anche la stampa italiana ha messo in luce l'incremento delle aggressioni con l'acido nel nostro Paese; v. www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/04/25/gli-attacchi-con-lacido-in-italia-dal-2013-sono-triplicati-e-in-europa-va-anche-peggio/.

[34] Secondo l'*Acid Survivors Trust International*, nel Regno Unito sia gli autori sia le vittime degli *acid attacks* sono in prevalenza di sesso maschile, a differenza dell'Italia dove tali aggressioni sono perlopiù realizzate da uomini ai danni di donne; v. www.time.com/4858177/rise-in-acid-attacks-britain/; www.bbc.com/news/uk-24835910.

Con riferimento all'elemento oggettivo, benché nel preambolo si richiamino le modalità con cui più frequentemente le aggressioni in questione hanno luogo (getto d'acido, fuoco), il reato *de quo* viene strutturato a *forma libera*, come del resto tutte le fattispecie omicidiarie, con l'evidente intento di assicurare la tutela più estesa al valore protetto; a differenza, peraltro, degli ordinamenti che già conoscono disposizioni specifiche in materia, le quali – come si è sopra accennato – contengono un espresso riferimento all'uso dell'acido nel contesto della descrizione della condotta, sempre comunque tratteggiata come causalmente orientata.

Contrariamente a quanto il *nomen* del reato lascerebbe presagire, nessun richiamo alla "morte" si riscontra nel testo della disposizione incriminatrice, verosimilmente a causa della difficolta di concepire su di un piano sia ontologico sia giuridico-penale un omicidio privo del decesso *stricto sensu* della vittima: il disvalore d'evento si risolve così nei «danni totali o parziali al volto», i quali tuttavia devono essere «tali da modificare le caratteristiche dello stesso» per acquisire rilevanza nell'ambito della fattispecie. Il riferimento alla necessità di una alterazione dei tratti del viso non appare in ogni caso scevro da problemi: invero, mentre i «danni totali» si dovrebbero rivelare pressoché sempre idonei a mutare le peculiarità del volto, più problematica sarà la qualificazione dei «danni parziali» con tale attitudine modificativa. In sostanza, si dovrebbe individuare un parametro capace di stabilire il momento in cui le sembianze facciali siano manifestamente compromesse dalla lesione; parametro faticosamente tracciabile in via preliminare e "oggettiva", con la conseguente rimessione della decisione al singolo giudice coinvolto. Ed è proprio l'alterazione delle caratteristiche del volto a rappresentare la linea di confine tra la fattispecie in oggetto e la particolare ipotesi delle lesioni personali gravissime della «deformazione» e dello «sfregio permanente al viso»; ipotesi, queste, che vedrebbero ristretto il proprio perimetro d'applicazione a quelle alterazioni somatiche meno estese una volta approvato il disegno di legge in questione. Del resto, «tutti i reati che *in rubrica hanno problemi onomastici e, puntualmente, in fattispecie presentano connessi problemi di tipicità*»[35], a dimostrazione della interrelazione esistente tra le questioni nominalistiche e la dimensione legalitaria delle fattispecie.

Ponendo ora la lente di ingrandimento sulla componente psicologica del reato, non si può sottacere lo stupore che si prova dinnanzi alle scelte effettuate sul punto. La natura dolosa della norma incriminatrice viene infatti palesata in via tautologica dall'uso dell'avverbio "volontariamente", come se non esistesse una regola generale in materia di imputazione dolosa dei delitti che rende superfluo ogni richiamo espresso all'elemento soggettivo in tale tipologia di reati. L'utilizzo di codesto avverbio non potrebbe trovare giustificazione nemmeno nel proposito di circoscrivere l'applicazione del delitto *de quo* alla sola forma intenzionale del dolo: da un lato, perché – come in altre disposizioni incriminatrici si è verificato[36] – si sarebbe dovuta preferire una scelta

[35] C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, cit., 1369, il quale pone in rassegna esempi di corrispondenze tra problemi onomastici e problemi di tipicità.

[36] Si pensi, per esempio, al delitto di abuso d'ufficio (art. 323 Cp), ove è richiesto che l'evento del reato sia prodotto dall'autore «intenzionalmente»; sul punto v., per tutti, M. Romano, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico*, Milano 2006, 276 s.

lessicale più appropriata in relazione a tale scopo; dall'altro lato, ad un legislatore in apparenza così sensibile al sottofondo empirico-fattuale del fenomeno non dovrebbe sfuggire come gli episodi cui guarda la novella in oggetto siano di regola contraddistinti proprio dalla *species* più intensa del dolo, non di rado accompagnata finanche dalla premeditazione[37] (pare d'altronde difficilmente immaginabile un getto di acido verso il volto supportato dal solo dolo eventuale). Anche in relazione a questo aspetto un emblematico precedente può ravvisarsi nella succitata l. 7/2006 sul tema delle mutilazioni genitali femminili: il reato di cui all'art. 583*bis* Cp contiene infatti la clausola che impone inutilmente, al fine della sussistenza del delitto, l'assenza delle esigenze terapeutiche, giacché «nessuna attività caratterizzata da fini terapeutici può in sé assurgere ai caratteri della tipicità penale»[38], sempre, beninteso, se prestata dietro consenso del paziente.

Ancorché si tratti di una proposta normativa – e quindi i difetti or ora evidenziati potrebbero essere emendati durante l'*iter* di approvazione –, essa costituisce l'espressione di una ormai consolidata prassi a legiferare in maniera sciatta[39], caratterizzata prettamente da un approccio frettoloso e superficiale, indirizzata a fornire in tempi rapidi risposte rassicuranti nei confronti delle questioni che destano *allarme sociale*[40], anche a costo di perpetrare "alti tradimenti" a quei pilastri di garanzia e ragionevolezza su cui si dovrebbe reggere un sistema penale liberaldemocratico[41].

5. Alcuni rilievi possono essere a ben vedere formulati anche in relazione alla risposta punitiva riservata alla fattispecie criminosa in questione. Come si è accennato nel primo paragrafo, viene minacciata una pena detentiva particolarmente severa,

[37] Del resto, anche i *femicidi* sono criminologicamente caratterizzati dalla presenza, nel più dei casi, del dolo di proposito o, ancor più di frequente, del *dolo di premeditazione*; cfr. F. Mantovani, *La violenza di genere. Sotto il profilo criminologico e penale*, in *Crim* 2013, 60.

[38] G. Fornasari, *op. cit*, 187.

[39] Una sconfortane crisi dell'*ars legiferandi* in materia penale è denunciata da F. Palazzo, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *DPenCont* 2016 (3), 6.

[40] L'allarme sociale pare peraltro accomunare la legislazione varata negli ultimi lustri sul tema della violenza sulle donne: esso infatti è espressamente richiamato nell'*incipit* del d.l. 93/2013 quale giustificazione della necessità e urgenza sottesa all'utilizzo dello strumento normativo del decreto legge. Di talché la "necessità e urgenza" riguarda essenzialmente l'allarme sociale provocato dalla violenza di genere più che le misure adottate. Perplessità in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza nel testo in questione sono espresse, tra gli altri, da G. Pavich, *op. cit.*, 3; M. Virgilio, Lex operators. All togheter for women victims of intimate partner violence, Daphne III LEXOP Report Research 2012, Bologna 2013, 21.
La diffusa preoccupazione per taluni episodi criminosi viene talora alimentata dall'azione degli organi di informazione; sui rapporti tra *mass media* e diritto penale v., segnatamente, C. Paliero, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed effetti sociali dei media)*, in *RIDPP* 2006, 467 ss.; G. Forti e M. Bertolino, *La televisione del crimine*, Milano 2005; T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: noti dolenti*, in *DPP* 2008, 689 ss.

[41] Istanze di penalità che espongono il legislatore – come sottolineato da C. Paliero, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Crim* 2012, 101 – alla tentazione di far prevalere la fisiologica matrice *autoritaria* del diritto penale sulla diversa e più recente matrice *liberaldemocratica* dello stesso.

ovverosia non inferiore nel minimo a dodici anni di reclusione e senza la fissazione di un massimo edittale specifico, che viene in tal guisa a coincidere con il *maximum* stabilito in via generale dal codice per la reclusione[42]. È poi prevista una circostanza aggravante, che stabilisce un aumento della pena base «da un terzo alla metà se i fatti di cui all'art. 577*bis* sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente». Si tratta di un'ipotesi aggravatrice tratteggiata sulla dimensione sociologica del fenomeno, ancorché la circostanza così configurata sembri tradire una svista dei promotori: non si comprende invero per quale ragione nell'ambito applicativo di essa non rientrino i fatti commessi dopo la conclusione di relazioni affettive di natura non coniugale, stante che, peraltro, non di rado proprio a seguito dell'epilogo di rapporti di tal tipo hanno luogo quei comportamenti criminosi presi di mira[43].

Ad ogni buon conto, la scelta del *quantum* sanzionatorio sembra entrare in tensione con il principio di proporzione, non tanto in ragione di uno squilibrio tra offesa tipica e pena minacciata[44], quanto piuttosto in relazione al trattamento punitivo più mite previsto per le lesioni personali dolose gravissime; nella cui disciplina continuerebbero a rientrare – come si è accennato in precedenza – quelle aggressioni

[42] Il disegno di legge in esame prevede altresì a carico dell'autore dell'omicidio di identità alcune pene accessorie, consistenti, nello specifico: 1) nell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 2) nella perdita del diritto agli alimenti e nell'esclusione dalla successione della persona offesa; 3) nella sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

[43] I promotori del progetto legislativo non hanno fatto tesoro delle sviste in cui il legislatore italiano è precedentemente incorso proprio nell'ambito degli interventi in materia di violenza di genere: si allude, in particolare, all'aggravante prevista, al comma 2 dell'art. 612 *bis* Cp, per il delitto di atti persecutori, la quale, nella sua versione originaria, limitava l'inasprimento sanzionatorio all'ipotesi in cui il fatto fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che fosse stata legata da relazione affettiva con la vittima; con l'incongrua esclusione delle ipotesi in cui il vincolo coniugale o il rapporto affettivo fossero ancora in corso al momento delle condotte persecutorie. Tale svista è stata poi rettificata dal d.l. 93/2013, anche al fine di adeguare la normativa interna alle prescrizioni della Convenzione di Istanbul, che, all'art. 46, invita gli Stati membri ad un aggravamento di pena qualora, tra le altre cose, i reati previsti nella Convenzione stessa vengano commessi nei confronti di persone che sono o sono state legate da relazione coniugale o affettiva con l'autore.

[44] Viene dunque in rilievo un difetto di proporzione alla luce del modello "trilaterale", ossia costituito dal raffronto tra due norme, tradizionalmente applicato dalla Corte costituzionale nei giudizi di ragionevolezza/proporzione (in argomento, v. G. Dodaro, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano 2012, 203 ss.; A. Merlo, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *RIDPP* 2016, 1427 ss.). Nondimeno, la Consulta è giunta di recente – con la sentenza 10.11.2016, n. 236 – a censurare la sproporzione sanzionatoria di una norma incriminatrice a prescindere dall'esistenza di un *tertium comparationis*, semplicemente «in virtù della manifesta sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita»; sulla pronuncia in questione, cfr., tra gli altri, E. Cottu, *Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?*, in *DPP* 2017, 473 ss.; E. Dolcini, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *RIDPP* 2016, 1956 ss.; V. Manes, *Proporzione senza geometrie*, in *GCos* 2016, 2105 ss..

altrettanto pregiudizievoli dell'identità della vittima se indirizzate a parti del corpo diverse dal viso [45]. In sintesi, due situazioni sostanzialmente eguali sarebbero sanzionate in misura dissimile. In più, seppure la pena minacciata possa teoricamente rispecchiare il disvalore dell'evento punito, l'identificazione del massimo edittale del nuovo art. 577*bis* Cp con quello fissato per l'omicidio doloso conduce alla "trattazione" di situazioni diverse in modo eguale: infatti, ancorché sia indiscutibile l'estrema dannosità fisica e psichica degli accadimenti sanzionati dalla fattispecie in esame, la causazione volontaria della morte in senso naturalistico rimane ad ogni modo, quantomeno in una prospettiva *oggettivistica*, un evento più grave e, quindi, meritevole di una conseguenza punitiva più severa.

Del resto, un'operazione siffatta di quantificazione sanzionatoria, disancorata dai parametri costituzionali di uguaglianza-proporzionalità, pare connessa tanto a quell'attività schizofrenica, in precedenza denunciata, di creazione di beni giuridici meritevoli di protezione penale sulla base delle variabili del momento[46] quanto a quella «tendenza a ritagliare microsistemi ad efficacia settoriale (…) che generano un diritto penale diseguale, inidoneo a garantire il rispetto del basilare principio della parità di trattamento»[47].

All'esito di riforme settoriali ed espressive di istanze politiche perlopiù disomogenee e contingenti il complesso delle pene edittali non può che risultare disorganico, nonché incapace di esprimere una chiara "gradualità"[48]: invero, come già accennato, il diverso disvalore tra omicidio doloso e omicidio d'identità verrebbe a "evaporare" in relazione alla misura della pena riservata alle due fattispecie.

La scelta incriminatrice e sanzionatoria condotta nel disegno di legge in oggetto stimola alcune considerazioni anche con riferimento alle funzioni della pena. In particolare, la severità della sanzione minacciata non cela gli intenti spiccatamente

[45] Difetti di proporzionalità non sono comunque nuovi alla legislazione penale dell'"emergenza securitaria" degli ultimi decenni: con riferimento al tema della violenza sulle donne, il d.l. 93/2013 ha previsto per talune ipotesi aggravate di maltrattamenti in famiglia sanzioni più severe rispetto alla pena comminata per l'omicidio preterintenzionale (v. E. Lo Monte, *op. cit.*, 7). Cfr., altresì, S. Moccia, *L'odierna funzione di "controllo" e "orientamento" della dottrina*, in *Crim* 2013, 410, il quale rileva, per esempio, come il pacchetto sicurezza del 2009 abbia inserito nell'art. 625 Cp le circostanze aggravanti del fatto commesso «all'interno di mezzi di pubblico trasporto» o nei confronti di chi sia «nell'atto di fruire» o «abbia appena fruito» di servizi di prelievo di danaro, escludendo incomprensibilmente dall'aggravante in questione ipotesi altrettanto gravi, quali, ad esempio, il furto realizzato dopo che la vittima si è allontanata dalla fermata dell'autobus o dalle telecamere della banca. Più recentemente, una disparità di trattamento di tal fatta è stata prodotta dall'omicidio stradale, incentrato, come si è visto, su di un disvalore di situazione capace di separare accadimenti tra loro simili e, parimenti, di unificare comportamenti assai distanti per disvalore d'azione; cfr., sul punto, M. Mantovani, *In tema di omicidio stradale*, *DPenCont* 2015 (2), 153 s.

[46] Cfr. G. Leo, *Politiche sanzionatorie e sindacato di costituzionalità*, in www.penalecontemporaneo.it, 22.12.2017, 4.

[47] A. Roiati, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale delle differenziazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 1.6.2016, 12, il quale peraltro evidenzia con puntualità i problemi di proporzionalità sanzionatoria manifestati dall'omicidio e dalle lesioni personali stradali; sul punto v. altresì le considerazioni di A. Menghini, *L'omicidio stradale. Scelte di politica sanzionatoria e frammentazione del sistema penale*, Trento 2016, 173 ss.

[48] D. Pulitanò, *Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale*, *DPP* 2008, 1077.

generalpreventivi perseguiti dai redattori del testo[49]: prevenzione generale, non tanto in chiave *negativa-intimidatoria*, giacché una pena sia pure così elevata difficilmente fungerà da controspinta efficace verso i potenziali autori dei fatti criminosi in questione, animati da sentimenti di odio e di sopraffazione sulla vittima che difficilmente lasciano spazio a bilanciamenti tra i costi e i benefici connessi al proprio comportamento delittuoso[50]; quanto piuttosto in chiave *integratrice*, poiché la draconiana pena minacciata dovrebbe servire da stigma verso accadimenti così riprovevoli e da "farmaco rassicurante" per la "comunità degli onesti"[51]. D'altronde, l'assegnazione di uno scopo di *stabilizzazione sociale* alla pena sembra essere una costante nella legislazione varata negli anni recenti sul tema violenza di genere, impegnata soprattutto nella censura simbolica del fenomeno attraverso lo *ius criminale*[52]. Nella proposta legislativa qui analizzata, inoltre, l'obiettivo di

[49] Analoghe ragioni generalpreventive hanno animato i promotori delle fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali, come messo debitamente in rilievo da A. Massaro, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in www.penalecontemporaneo.it, 20.5.2016, 5.

[50] La scarsa efficacia intimidatoria degli inasprimenti punitivi disposti dalla recente legislazione penale in materia di violenza di genere è messa in evidenza da F. Mantovani, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, cit., 68 s., il quale individua le ragioni di tale inefficacia in cause di natura *criminologica*, legate all'autore del reato e al suo *modus operandi*, o *sociale*, connesse alle caratteristiche della società contemporanea. Condivisibili perplessità circa il rigore sanzionatorio dimostrato dalla recente legislazione sul tema della violenza sulle donne, e segnatamente dal d.l. 93/2013, sono altresì manifestate da F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti dell'intervento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.12.2013, 4. In via generale, dubbi sulla capacita preventiva degli inasprimenti sanzionatori rispetto a quelle categorie di autori i cui comportamenti sono influenzati da fattori emotivi o irrazionali sono posti in rilievo anche da quella parte della dottrina più sensibile alla valorizzazione delle istanze generalpreventive; cfr. A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano 1996, 678.

[51] Si allude qui a quella componente della *prevenzione generale positiva* propugnata in via principale da G. Jackobs, *Schuld und Prävention*, Tübingen 1976, 14, che affonda le proprie origini nelle riflessioni sulla pena condotte sul finire del XIX secolo dal sociologo francese *Durkheim*.

[52] Cfr., sempre con particolare riferimento al succitato d.l. 93/2013, F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti dell'intervento penale*, cit., 4 s. Si tratta di una legislazione che, seppure caratterizzata dalla severità sanzionatoria, non pare aver prodotto risultati inequivoci sul piano della prevenzione del fenomeno: in particolare, negli anni successivi all'entrata in vigore del d.l. 93/2013, a fronte di fonti che testimoniano una riduzione degli episodi di "femminicidio" ve ne sono altre che attestano il contrario; cfr. M. Bertolino, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *RIDPP* 2015, 1729; in argomento v., altresì, P. Donati, *I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio*, in *SocDir*. 2015, 106 ss.
Del resto, anche nelle realtà dell'area lationoamericana – come per esempio quella messicana – dove sono state introdotte vere e proprie fattispecie di *femicidio*, i dati statistici non sembrano di certo incoraggianti sul versante della contrazione dei comportamenti violenti sulle donne (e in particolare delle uccisioni di vittime di sesso femminile per motivi legati al genere), che in quella regione conoscono i tassi più elevati a livello mondiale. Non bisogna comunque dimenticare come in questi Paesi l'altissima frequenza dei *femicidi* si collochi in un contesto *sociale* in via generale caratterizzato dagli indici di delittuosità più elevati del pianeta per quanto concerne la criminalità a base violenta; cfr. L. Melgar, *Feminicidio en méxico: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.5.2017.

rinvigorimento della fiducia collettiva nelle norme[53] si lega come non mai con la portata retributiva della pena, chiamata a rispondere alla "domanda di giustizia" della vittima, la quale non troverebbe una risposta soddisfacente – come si evince tra le pieghe del preambolo – dal *quantum* di pena assicurato dalle fattispecie esistenti[54].

Ebbene, l'omicidio di identità viene a manifestare l'ennesima riprova del legame che corre tra la *prevenzione generale positiva* e il *simbolismo* legislativo: invero le disposizioni incriminatrici così funzionalmente concepite tendono di regola a presentare una matrice spiccatamente simbolica, che può comunque assumere forme di manifestazione diverse. In particolare, l'omicidio d'identità viene presentato dai promotori del disegno di legge come *indispensabile* alla luce di una supposta lacuna legislativa, con l'intento di accordare una protezione più efficace a un bene giuridico fondamentale, "creato" comunque *ex novo* nel testo in oggetto[55]. Senza contare poi come le concezioni sistemiche della pena mirano essenzialmente all'attestazione di validità delle norme più che alla protezione di specifici interessi giuridici[56].

Infine, nella novella in parola – come del resto nelle precedenti riforme in *subiecta materia*[57] e, in via più generale, in quei testi dominati da un'idea *integratrice* della penalità[58] – la dimensione risocializzativa della sanzione viene posta nell'ombra se non addirittura del tutto pretermessa, sebbene le fonti internazionali sul tema della violenza femminile di genere (e, segnatamente, l'art. 16 della Convenzione di

[53] Tuttavia, anche nei confronti di questa variante della prevenzione generale sono state messe in evidenza le difficoltà di misurazione empirica da K. Luederssen, *Krise der Resozialisierungsgedankens*, in *JA* 1991, 223, secondo cui non è stato mai provato il legame tra rafforzamento della fiducia dei cittadini nel diritto e punizione dell'autore del reato.

[54] Si verrebbe dunque a concretizzare quella commistione tra retribuzionismo e prevenzione generale integratrice da tempo instancabilmente denunciata da L. Eusebi, *La «nuova retribuzione»*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci e E, Dolcini, Milano 1985, 93 ss.; Id, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *RIDPP* 2006, 1070 ss.; per converso, altra parte della dottrina, muovendo da premesse retributive, riconduce la stabilizzazione sociale nel ventaglio degli effetti positivi prodotti dalla concezione retributiva della pena; cfr., per esempio, E. Morselli, *La prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica*, in *RIDPP* 1988, 48 ss.

[55] Si tratta di una delle "forme di manifestazione" della legislazione penale simbolica puntualmente classificate da S. Bonini, *Funzione «strumentale» e funzione «simbolica» del diritto penale, fra discorsività «critica» e discorsività «dialogica»*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 21.12.2016, 28.

[56] Cfr. C. Paliero, *Consenso sociale e diritto penale*, in *RIDPP* 1992, 856; L. Cornacchia, *Tutela di beni giuridici* versus *tutela di norme*, in *Studi in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli 2010, 220 ss.

[57] Cfr. M. Bertolino, *op. cit*., 1740. Significativo è al riguardo il caso dello *stalking*, per il quale non è stata prevista nessuna misura a carattere medico-curativo nei confronti dello *stalker*, spesso affetto da gravi disturbi psicologici che condizionano il proprio comportamento; cfr., per tutti, A. Cadoppi, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *GD* 2007 (7), 10 ss.

[58] Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 2011, X ed., 264, secondo cui un'idea integratrice della sanzione penale «riducendo l'individuo a 'sottosistema fisico-psichico' funzionalmente subordinato alle esigenze del sistema sociale generale, è inevitabilmente solidale con modelli di diritto penale massimo».

Istanbul) [59] sollecitino, specie in prospettiva di prevenzione della recidiva, la predisposizione di programmi di "rieducazione" per gli autori[60]; per di più un'idea di pena così concepita comporta un inevitabile allontanamento dal paradigma *costituzional-risocializzativo* della sanzione criminale[61].

6. Al di là dei messaggi a contenuto meramente simbolico di cui l'omicidio di identità pare attraversato già a partire dalla sua stessa rubrica, la nuova fattispecie sarebbe volta a scongiurare il rischio che fatti di pari offensività a quelli richiamati nel preambolo del disegno di legge siano puniti in misura insufficiente[62].

In argomento l'*ineffettività* sanzionatoria costituisce, a onor del vero, una preoccupazione che se, per un verso, dovrebbe essere fugata alla luce dell'esito giudiziario dei casi evocati dai promotori del testo[63], per altro verso potrebbe essere pienamente comprensibile in ragione di talune prassi giurisprudenziali da tempo largamente diffuse nel nostro Paese. Invero, le fattispecie concrete di deturpamento del volto qui considerate si caratterizzano criminologicamente per una spiccata gravità tanto *oggettiva* (tipologia del mezzo offensivo, modalità della condotta, circostanze di tempo e di luogo, ecc.) quanto *soggettiva* (massima intensità del dolo, odio di genere, ecc.) che dovrebbe senza difficoltà orientare il magistrato verso l'apice della cornice edittale della sanzione già nella fase della commisurazione in senso stretto; inoltre, la non recondita presenza di aggravanti comuni o speciali correlate alle modalità tipiche di realizzazione dei fatti (minorata difesa della vittima, uso della sostanza corrosiva, ecc.) potrebbe consentire il raggiungimento del massimo della pena o finanche il superamento di quest'ultimo, stante una loro plausibile prevalenza su eventuali attenuanti (verosimilmente perlopiù generiche) in un giudizio di bilanciamento. Senza contare poi come gli episodi più gravi, idonei a mettere in pericolo la vita stessa della

[59] Più precisamente, tale disposizione richiama «programmi rivolti agli autori di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti»; cfr., al riguardo, O. Di Giovine, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne*, cit., 20.

[60] A onor del vero, però, la novella del 2013 non ha totalmente pretermesso nel suo impianto considerazioni a carattere rieducativo: essa infatti ha previsto, all'art. 282*quater* Cpp, che «quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice» ai fini di una eventuale revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui ai precedenti artt. 282*bis* e 282*ter*, secondo quanto previsto dall'art. 299 co 2 Cpp.

[61] V, L. Eusebi, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *DPP* 2015, 1334, secondo cui il recupero dell'autore del reato non rappresenta un obiettivo da perseguire nonostante le esigenze di prevenzione generale, ma l'elemento cardine di quest'ultima.

[62] Cfr. A. Roiati, *op. cit.*, 2, il quale ravvisa la medesima *ratio* di effettività sanzionatoria nell'introduzione della fattispecie di omicidio stradale.

[63] Si tratta infatti di vicende giudiziarie che, anche verosimilmente in ragione del relativo impatto *mediatico*, si sono concluse con l'irrogazione a carico dei colpevoli di pene detentive superiori ai 10 anni di reclusione e talora anche ai 15 anni; cfr., sul punto, F. Macrì, Femicidio *e tutela penale di genere*, Torino 2018, 48, 64, il quale, nondimeno, rileva alla luce degli esiti di taluni processi una possibile incidenza dell'esposizione mediatica dei fatti oggetto di giudizio sulle operazioni di commisurazione della pena, anche al di fuori dei casi della violenza sulle donne.

vittima (si pensi per esempio all'utilizzo del fuoco quale mezzo offensivo), potrebbero integrare omicidi in forma tentata sorretti presumibilmente dal dolo alternativo di omicidio o lesioni personali[64].

In ogni caso non si possono aprioristicamente escludere epiloghi sanzionatori più miti rispetto a quelli or ora descritti in ragione dell'incontrastata tendenza giurisprudenziale a qualificare le lesioni personali gravi e gravissime come semplici circostanze aggravanti[65], cui vanno a sommarsi sia prassi di commisurazione della pena "al ribasso" sia l'ampio ricorso ai procedimenti speciali di tipo premiale[66].

Alla luce di quest'ultime considerazioni risultano inoltre ancora più lampanti le disarmonie "proporzionalistiche" ingenerate dalla nuova fattispecie rispetto a quei fatti offensivi dell'*identità* della vittima coinvolgenti parti del corpo diverse dal volto, i quali continuerebbero a rientrare – come a più riprese rimembrato – nell'ambito applicativo delle lesioni personali.

Orbene, se le, peraltro condivisibili, rivendicazioni di effettività sanzionatoria dinanzi ad accadimenti tanto odiosi fossero prevalse sulla volontà di assegnare alla pena un compito di "*medium* comunicativo", si sarebbero privilegiate strade "riformatrici" meno tortuose rispetto a quella percorsa nella proposta legislativa in oggetto. Nell'attesa di una tanto agognata riforma della parte speciale che qualifichi inequivocabilmente le ipotesi più severe di lesioni personali come fattispecie autonome di reato[67], la via più lineare avrebbe condotto all'introduzione di una nuova ipotesi circostanziale di lesioni personali gravissime ad assetto "privilegiato" [68] ,

---

[64] Si allude a quel discutibile orientamento giurisprudenziale che qualifica il dolo alternativo come *species* del dolo diretto, al fine di considerarlo compatibile con il tentativo, il quale, come noto, è ritenuto inconciliabile con il dolo eventuale dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie; sul tema v., volendo, M. Venturoli, *Il dolo alternativo tra incertezze dottrinali e semplificazioni giurisprudenziali*, in *DPP* 2009, 617 ss.
È stato per esempio condannato per tentato omicidio dalla Corte di Appello di Napoli Paolo Pietropaolo, che aveva dato alle fiamme l'ex fidanzata Carla Caiazzo, peraltro incinta, il cui nome rientra tra quelli citati nel preambolo al disegno di legge in esame; v. http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/17_novembre_28/napoli-carla-caiazzo-confermata-condanna-l-ex-fidanzato-che-brucio-18-anni-9e56290a-d456-11e7-8ba8-e02be708d9ca.shtml.

[65] Tendenza criticata con argomenti di diversa natura da autorevole dottrina; v., per esempio, F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, *Parte speciale I*, Milano 2008, 85; F. Mantovani, *Diritto Penale*, *Parte speciale I*, cit., 140 s.; G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, *I delitti contro la persona*, Bologna 2011, 68 s.

[66] Proprio in relazione alla prevenzione e repressione del fenomeno della violenza sulle donne queste prassi giurisprudenziali vengono puntualmente denunciate da F. Mantovani, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, cit., 67.

[67] A favore della configurazione di tutte le ipotesi di lesioni personali come fattispecie autonome di reato si esprimeva, all'art. 59, anche lo *Schema di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale* elaborato dalla "Commissione Pagliaro", pubblicato in *IP* 1992, 579 ss.; in argomento v. A. Pagliaro, *Valori e principi nella bozza italiana di legge delega per un nuovo codice penale,* in *RIDPP* 1994, 374 ss.

[68] Del resto G. de Vero, *Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica. I riflessi delle novelle del 1984*, in *RIDPP* 1986, 51, individua nelle circostanze del reato «lo strumento tecnico, esclusivo o concorrente, tra i meno impegnativi e di più spedita utilizzazione».

ovverosia preservata dall'eventuale prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti in sede di bilanciamento[69].

La previsione di un'aggravante *ad hoc* avrebbe comportato un recupero di *generalprevenzione*[70], ma non sarebbe ad ogni modo riuscita a veicolare un messaggio mediatico di *integrazione sociale* pari a quello discendente dal varo di una fattispecie autonoma tra l'altro così emblematicamente nominata[71]. Anche se una soluzione di tal tipo, sia pure senza dubbio preferibile rispetto alla scelta invalsa nel disegno di legge in parola, avrebbe costituito l'ennesima manifestazione di quel discutibile orientamento politico criminale diretto a recuperare l'effettività sanzionatoria del sistema penale essenzialmente per mezzo del contenimento del potere discrezionale del giudice a fronte dell'incapacità di incidere definitivamente sulle cause di tale ineffettività mediante interventi a carattere sistemico[72].

7. Nonostante l'epilogo della legislatura senza l'approvazione del disegno di legge *de quo*, non si può escludere che l'omicidio di identità veda la luce sotto l'egida delle rinnovate Camere, anche in ragione della trasversalità politica della proposta

[69] Alle circostanze privilegiate – altrimenti dette "ad efficacia rafforzata" – è peraltro largamente ricorso negli ultimi decenni il legislatore dell'"emergenza securitaria" e da ultimo anche la recentissima "riforma Orlando"; sul tema, v., per esempio, G. De Francesco, *Commento all'art. 7 d.l. 31.12.1991 n.419*, in *LP* 1992, 763 ss.; A. Peccioli, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino 2010; P. Pisa, *Riforma Orlando ed inasprimenti sanzionatori: luci ed ombre di un intervento inevitabilmente settoriale*, in *DPP* 2017, 1283 ss. Sulla tendenza attuale a limitare la discrezionalità giudiziale sul terreno proprio delle circostanze v. D. Brunelli, *Confronto di idee su "circostanze del reato tra nodi tecnici e spunti di politica penale"*, in www.archiviopenale.it, 15.12.2017.

[70] Cfr. D. Brunelli, *op. cit.*, 3: «Che le circostanze riescano a svolgere una funzione di prevenzione generale è una eventualità da non escludere a priori. Ad esse sembra ricorrere sempre più di frequente il legislatore, soprattutto nei casi in cui la creazione di una nuova figura di reato appaia sovrabbondante tecnicamente e comunque non diffusamente condivisa».

[71] E anche in relazione a tale aspetto emerge un ulteriore punto di contatto tra il disegno di legge in parola e la l. 7/2006 in materia di mutilazioni genitali femminili: infatti, mentre in una prima proposta legislativa le mutilazioni genitali femminili comparivano come nuove specie di lesioni personali gravissime "privilegiate", nel testo definitivo si è invece preferita la soluzione del reato autonomo.

[72] Cfr. F. Palazzo, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *RIDPP* 2014, 1699 ss.; A. Gargani, *op. cit.*, 417; e, con particolare riguardo all'omicidio stradale, A. Roiati, *op. cit.*, 3. Senza dubbio l'esempio maggiormente espressivo di questa tendenza politico criminale è rappresentato dalla l. 5.12.2005 n. 251, meglio nota come ex Cirielli, la quale – come si sa – ha configurato un regime punitivo rinforzato – in parte poi falcidiato da interventi della Corte costituzionale – a carico di alcune categorie di autori mediante, per l'appunto, la limitazione della discrezionalità giudiziale; sul tema v., tra gli altri, G. Marinucci, *Recidiva e prescrizione dei reati: le novità della legge ex-Cirielli (I). Certezza d'impunità per reati gravi e "mano dura" per i tossicodipendenti in carcere*, in *DPP* 2006, 170 ss.; T. Padovani, *Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili*, in *GD* 2006 (*dossier* n. 1), 32 ss. In tale direzione sembra muoversi anche il più volte citato d.l. 93/2013, che ha disposto inasprimenti sanzionatori per i delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'intento di limitare l'accesso ai procedimenti speciali e alle misure alternative alla detenzione da parte degli autori di tali delitti; per riferimenti bibliografici sul testo in questione v. *supra*, § 2, nota 17.

normativa in parola. Del resto, la stessa Commissione parlamentare sul femminicidio[73] nella sua relazione finale, approvata all'unanimità il 6 febbraio 2018, ha previsto l'adozione dell'omicidio di identità tra le misure necessarie nell'azione di prevenzione della violenza sulle donne[74].

In ogni modo, il testo qui analizzato è meritevole di considerazione indipendentemente dalla sua sorte, giacché esso viene chiaramente a confermare *due* linee di tendenza consolidate nella politica criminale italiana dell'ultimo ventennio e tra loro saldamente connesse.

La *prima* linea – di impronta più *generale* – che si manifesta nella moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici o nell'inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti in nome della *sicurezza* e/o della *vulnerabilità* delle vittime per ovviare a vuoti di tutela veri o presunti[75]. Interventi da cui deriva una "parcellizzazione" del sistema penale, che viene così ad articolarsi in una pluralità di micro-ambiti densi di «semplificazioni e di pregiudiziali criminologiche (…), nonché di implicazioni simboliche»[76]. Sulla base di quanto emerso nei paragrafi precedenti la proposta legislativa in oggetto verrebbe a esacerbare questa linea di tendenza, mediante l'introduzione di un nuovo delitto, che condurrebbe financo ad una "disintegrazione" semantico-nominalistica dell'ordinamento penale senza paragoni: vedrebbe così la luce una fattispecie omicidiaria *transgenica*, vale a dire priva della morte intesa quale cessazione totale e irreversibile delle funzioni vitali dell'essere umano.

La *seconda* linea – di impronta per così dire *speciale* – attiene alla strategia politica elaborata per il contrasto della violenza sulle donne. Pur essendo generalmente acquisita la portata *socio-culturale* di tale questione[77], la risposta italiana ad essa pare ancora tendenzialmente *settoriale* e incompleta: in altri termini, monopolizzata dal diritto penale[78], nonostante alcune aperture verso la realizzazione di un sistema preventivo-repressivo "integrato". La *primazia* dello *ius criminale* nella protezione delle donne sembra del resto confermata dalla struttura stessa sia del d.l. 93/2013 sia del testo qui in esame, che si aprono per l'appunto con le disposizioni a carattere

[73] Il 19 aprile 2017 il Senato ha istituito la *Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere* che ha il compito di indagare le dimensioni, le condizioni e le cause della violenza di genere, nonché di verificare l'attuazione della Convenzione di Istanbul; v. www.senato.it/leg17/4730?shadow_organo=1170141.

[74] www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01066513&part=doc_dc-allegato_a&parse=no

[75] Cfr. F. Palazzo, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, cit., 1694.

[76] A. Gargani, *op. cit.*, 416.

[77] La natura culturale del problema della violenza di genere è tra l'altro affermata nella premessa della Convenzione di Istanbul. La dimensione socio-culturale del fenomeno della violenza sulle donne è indagata, da visuali differenti, nei contributi raccolti in *Discriminazione e violenza contro le donne: conoscenza e prevenzione*, a cura di F. Deriu e G.B. Sgritta, Roma 2007.

[78] Cfr. M. Bertolino, *op. cit.*, 1738, secondo cui il sistema italiano, alla stregua di quello francese, presenta «natura settoriale, carente di una disciplina organica e unitaria», a differenza della struttura «a rete» esibita invece dagli ordinamenti inglese e spagnolo.

penale, mentre agli strumenti preventivi di natura sociale e ai mezzi di tutela delle vittime sono dedicate le norme di chiusura[79].

Ebbene, l'omicidio di identità – con tutte le ombre in precedenza evidenziate – non verrebbe che a rappresentare un ulteriore "pezzo" di un più ampio *puzzle* normativo, i cui primi tasselli sono stati collocati vent'anni orsono con la riforma dei reati sessuali e i cui contorni ricordano un quadro dell'espressionismo astratto *à* la *Pollock* piuttosto che un armonioso affresco del Rinascimento italiano.

Sulla base di *input* di matrice tanto *discendente-sovranazionale* quanto *ascendente-popolare* si è venuto infatti a configurare in *subiecta materia* un complesso normativo disorganico, caratterizzato da disposizioni non adeguatamente coordinate[80], che presentano su più fronti problemi di ragionevolezza e che sono prevalentemente accomunate dal *fil rouge* del simbolismo e dell'integrazione sociale[81].

---

[79] Il d.l. 93/2013 prevede infatti, all'art. 5, che il Ministero delle pari opportunità adotti un *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, con un intento sia preventivo sia di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché istituisca un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza verso le donne, con il compito, tra l'altro, di realizzare studi e ricerche, di monitorare l'attuazione del presente Piano, di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne.
Il disegno di legge in esame stabilisce, all'art. 3, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un *Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto in materia di omicidio d'identità,* i cui compiti e attività potrebbero comunque sovrapporsi con quelli del succitato Osservatorio permanente.
È peraltro emblematico che entrambi i testi escludano espressamente nuovi capitoli di spesa per finanziare le attività preventive extrapenali e di sostegno alle vittime; esclusione che potrebbe verosimilmente ostacolare, se non del tutto paralizzare, lo svolgimento di queste attività.
Invece nella l. 7/2006, dedicata all'introduzione del reato delle mutilazioni genitali femminili, le misure a carattere sociale vengono stabilite nella prima parte del testo, in via preliminare rispetto al nuovo art. 583*bis* Cp, come a volere manifestare la natura *sussidiaria* dello strumento penale nella prevenzione di questi comportamenti, specie al fine di non creare una frattura con appartenenti a minoranze culturale che potrebbero sentirsi messi in stato d'accusa dalla legge in questione; sul punto v., *amplius*, G. Brunelli, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia e (limiti) di una legge*, in *Legalità penale crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, Milano 2008, 217 ss.

[80] Si pensi al "groviglio" di circostanze aggravanti venuto a configurarsi a seguito delle diverse novelle approvate in materia: a titolo di esempio può essere evocato «lo stato di gravidanza» della vittima che rileva sia come aggravante comune, ai sensi dell'art. 61 n. 11 *quinquies* Cp per i delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale, nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sia come aggravante speciale di cui all'art. 609*ter* n. *ter* Cp, che prevede peraltro un aumento di pena minore rispetto alla corrispondente aggravante comune; in argomento, cfr., *amplius,* O. Di Giovine*, I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne,* cit.*,* 12 s. E, ancora, si può ricordare il problematico rapporto tra i reati di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia, specialmente dopo l'estensione applicativa dell'aggravante di cui all'art. 612*bis* co 2 Cp, ad opera del d.l. 93/2013, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata "attualmente" da relazione affettiva alla persona offesa; sul punto cfr., per tutti, A. Merli, *Differenze e linee di continuità tra il reato di* stalking *e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *DPenCont* 2016 (4), 90 ss.

[81] Il processo di espansione del diritto penale a tutela delle vittime di sesso femminile è messo in evidenza, tra gli altri, da T. Weigend, *Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo*, in *Crim* 2014, 83, secondo cui «Negli ultimi decenni, in tutti i paesi europei le donne hanno

Come accennato in precedenza, si tratta di un complesso normativo che, sebbene pensato per la protezione della donna, si contraddistingue per la sua "neutralità di genere", al di là di poche ipotesi incentrate sul sesso femminile della persona offesa[82], con l'intento di eludere plausibili eccezioni di costituzionalità fondate sul canone dell'eguaglianza[83].

Ciò premesso, sembra che il diritto penale sia da sempre contrassegnato da una veste *maschilista*[84]. Un maschilismo *"double face"*: in un primo momento, manifestato attraverso un *corpus* normativo "di sfavore" nei confronti delle donne in forza di una concezione patriarcale per secoli dominante [85] ; in un secondo momento, un maschilismo che si esibisce tramite "i muscoli" del diritto penale, ovverosia per mezzo di una *ipercriminalizzazione* volta a garantire una tutela rinforzata verso le vittime di sesso femminile[86], con il fine ultimo di fornire al fenomeno della violenza sulle donne una risposta socialmente rassicurante, a prescindere dalla reale efficacia preventiva delle norme penali e, più in generale, dalla eradicazione di quelle "mentalità" da cui i comportamenti incriminati promanano[87]. Modi di pensare che difficilmente potranno essere scalfiti grazie a un'azione pedagogica rimessa in via principale a figure di reato così concepite; e non riuscirà certamente in tale intento l'omicidio d'identità, espressione di un diritto criminale "dei pesi massimi", il quale appare idoneo a provocare segnatamente irragionevoli differenziazioni di tutela tra le vittime della violenza di genere e una "deflagrazione semantica" del sistema penale. Per giunta,

---

chiaramente rafforzato la loro presenza negli organi legislativi, nei tribunali, negli uffici d'accusa, nei mezzi di comunicazione e niente lascia supporre che una simile tendenza si arresti. Una delle ipotizzabili conseguenze di tale sviluppo è il crescente interesse che circonda la persona offesa dal reato sia nel diritto penale sia in quello processuale: le donne subiscono delitti più frequentemente di quanti ne commettano ed è perciò più facile per loro identificarsi con le vittime. Assistiamo alla creazione o all'estensione di fattispecie incriminatrici che lasciano supporre vittime in prevalenza femminili».

[82] Si allude, in particolare, alla fattispecie di mutilazioni genitali femminili e alle circostanze aggravanti aventi ad oggetto lo stato di gravidanza della vittima.

[83] D'altronde, in merito alla ragionevolezza di una differenziazione di tutela tra uomini e donne attraverso il diritto penale la stessa dottrina italiana pare essere divisa: infatti a fronte di quanti rivendicano legittima e doverosa tale differenziazione (cfr. A. Manna, *op. cit.*, 860; L. Ferrajoli, *La differenza sessuale e le garanzie dell'eguaglianza*, in *DemD* 1993, 65 ss.) si collocano coloro che sollevano perplessità sul punto (cfr. S. Riondato, *Cornici di Famiglia*, Padova 2014, 58 ss).

[84] Sull'approccio "maschile" del diritto penale cfr., O. Di Giovine, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne,* cit., 21.

[85] In merito alla posizione della donna nell'impianto originario del codice Rocco v., per esempio, F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti dell'intervento penale*, cit., 1 ss.; M. Bertolino, *op. cit*, 1714 ss.

[86] Per una puntuale rassegna delle riforme legislative varate in materia v., tra gli altri, B. Romano, *Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne*, in www.archiviopenale.it, 20.4.2014. La tendenza alla *ipercriminalizzazione* in tale ambito si riscontra pure al di là dei confini nazionali; per quanto concerne la Spagna v., per esempio, il quadro tratteggiato da C. Requejo Conde, *Violenza di genere e giustizia penale in Spagna*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Milano 2015, 221 ss.

[87] Mentalità ancor oggi largamente diffusa anche grazie all'influenza che può essere esercitata dalle leggi di una generazione precedente sulla morale della generazione successiva; cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, cit., 2.

l'attitudine orientatrice della pena presuppone una chiara *graduazione* dei reati e delle sanzioni ad essi correlate[88], al contrario fortemente minacciata dalla nuova fattispecie omicidiaria.

LP

[88] Cfr. D. Pulitanò, *Politica criminale*, cit., 23.